



Comune di San Giorgio delle Pertiche
(Provincia di Padova)

Regolamento comunale per l'utilizzo del "Parco Guizze"

*Norme di comportamento rivolte al pubblico a tutela
dell'ambiente, della sicurezza e della tranquillità del luogo.*

Approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 28 giugno 2011


Pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente dal 08.07.2011 al 07.08.2011

al numero 677


Premessa:

Il parco "Guizze" è un parco aperto al pubblico creato per dare un servizio offrendo uno spazio vivibile e tranquillo per tutti, dove specie autoctone di piante e animali possano trovare l'habitat naturale per crescere, contribuendo ad incentivare l'interesse e la bellezza per il luogo stesso.

1. Il parco è aperto e fruibile da tutti i cittadini secondo il calendario e gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
2. Il comportamento del pubblico all'interno del parco deve essere basato sul massimo rispetto verso le persone, l'ambiente e le strutture presenti pertanto:
 - è vietato disturbare in qualsiasi modo la tranquillità e la quiete del luogo, delle persone che desiderano beneficiarne e della fauna che lo popola con qualsiasi attività rumorosa, schiamazzi, effettuati anche con l'uso di riproduttori (radio, TV...) e strumenti amplificati o ad alto volume (se non previa autorizzazione rilasciata dagli enti e uffici preposti);
 - sono vietate tutte le attività potenzialmente pericolose per persone o cose;
 - è vietato danneggiare piante, arbusti o aree prative, nonché catturare, molestare animali, distruggere tane e nidi presenti.
3. Nel parco è interdetto l'ingresso con veicoli a motore e biciclette; è consentita la circolazione di carrozzine anche a motore se condotte da portatori di handicap, limitatamente ai percorsi segnati e nel rispetto dell'incolumità altrui.
4. E' vietato danneggiare, imbrattare o comunque fare un uso improprio delle attrezzature presenti nel sito.
5. Sono vietate tutte le attività, anche sportive, che possono danneggiare piante e prato erboso e/o creare pericolo o disturbo agli altri utenti del parco.
6. E' vietata l'occupazione di suolo, anche temporanea, con chioschi, tende da campeggio o altre attrezzature.
7. Nel parco non è consentito accendere fuochi al di fuori degli spazi attrezzati a tale scopo; in particolare è vietato l'uso di barbecue o di altre attrezzature da cucina, l'abbandono di mozziconi o altri oggetti che possano causare incendi.
8. Gli utenti sono tenuti a rimuovere i rifiuti prodotti ed a smaltirli nelle modalità corrette. I rifiuti non potranno essere abbandonati in prossimità del parco. Nel parco non potranno in alcun modo essere lavati attrezzi, utensili o veicoli.
9. E' consentito l'accesso ai cani, tenuti al guinzaglio e sotto la sorveglianza del proprietario, il quale è responsabile del loro comportamento e deve evitare, in ogni caso, di creare disturbo o pericolo per altre persone o altri animali.
I proprietari sono tenuti alla pulizia delle deiezioni dei loro cani.
10. I bambini di età inferiore ad otto anni devono essere accompagnati da un adulto.

- 
11. L'ingresso all'area del parco è vietata ai venditori ambulanti senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salvo in occasione di manifestazioni organizzate in collaborazione con l'Amministrazione e/o da altra associazione che dovrà preventivamente presentare richiesta al competente ufficio per il rilascio delle previste autorizzazioni, nel rispetto dei regolamenti vigenti.
 12. Al pubblico è vietato intrattenersi nel parco dopo l'orario prescritto e nei giorni di chiusura (articolo 1. del presente regolamento).

Utilizzo delle strutture

13. L'utilizzo dei barbecue e della "casetta" è consentito solo previa richiesta messa al protocollo dell'Ente e successivamente autorizzata con lettera da parte dell'ufficio competente.
 14. L'autorizzazione va richiesta per iscritto all'ufficio competente, compilando l'apposito modulo. Il richiedente deve essere maggiorenne. La domanda costituisce assunzione di responsabilità per eventuali danni cagionati a cose e/o persone che dovessero verificarsi nel periodo di autorizzazione e pertanto al fruitore/comodatario non è consentito concedere a terzi il godimento della cosa. Il fruitore/comodatario è tenuto a custodire e a conservare il bene prestato con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l'uso sancito dal presente regolamento secondo quanto disposto dall'art. 1805 del Codice Civile. Le domande dovranno pervenire al protocollo indirizzate all'ufficio competente con apposito modulo e potranno essere presentate non più di 15 giorni prima della data di utilizzo delle strutture.
 15. L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare manifestazioni e/o disporre la chiusura del parco per ragioni di manutenzione, per il rispetto delle specie animali e vegetali che lo popolano o per la realizzazione di manifestazioni di particolare interesse per la comunità.
 16. Le domande verranno accolte in ordine di presentazione, compatibilmente con le iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale. In caso di richieste frequenti da parte della stessa persona, gruppo o associazione saranno adottati criteri di rotazione in modo da soddisfare il maggior numero di persone.
 17. Gli utilizzatori delle strutture dovranno averne la massima cura, così come disposto dal precedente articolo 2., segnalando altresì, tempestivamente, eventuali danni rilevati all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici. Al termine delle attività è fatto obbligo agli utilizzatori di verificare il perfetto spegnimento e la pulizia dei barbecue presenti nel sito.
 18. Le autorizzazioni rilasciate per l'utilizzo del barbecue e delle strutture dovranno essere esposte all'ingresso al fine di consentire gli opportuni controlli.
- 

Deroghe

19. In occasione di manifestazioni o altre iniziative organizzate è facoltà del Sindaco autorizzare la deroga ad alcune norme del presente regolamento, nel rispetto tuttavia dell'integrità del Parco e limitatamente al periodo della manifestazione. L'autorizzazione scritta ed i permessi rilasciati dovranno essere esposti e visibili all'entrata del parco per consentire alle forze dell'ordine e ai responsabili di procedere ai controlli.

Controllo, vigilanza, sanzioni e ricorsi

20. L'osservanza delle norme del presente regolamento è affidata al corpo di Polizia Locale e a tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza e P.S. previsti dalla Legge.
21. Gli utenti del parco sono tenuti a collaborare attivamente con le Guardie Volontarie autorizzate dall'Amministrazione Comunale e riconoscibili dall'apposito tesserino, al fine di garantire l'applicazione del presente regolamento, nonché la corretta fruizione e tutela del Parco.
In particolare le Guardie Volontarie potranno richiedere di esibire le autorizzazioni ottenute dall'Amministrazione Comunale per l'utilizzo di strutture o lo svolgimento di altre attività o manifestazioni se non esposte.
22. Le infrazioni derivate dall'inosservanza del presente regolamento sono sanzionate a norma delle vigenti disposizioni di Legge.
23. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco del Comune di San Giorgio delle Pertiche i propri scritti difensivi e documenti atti a provare la loro estraneità ai fatti contestati; possono inoltre chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.
24. Il Sindaco dopo aver sentito gli interessati qualora ne abbiano fatto richiesta, esaminati i documenti inviati e gli argomenti addotti negli scritti difensivi, valuta la fondatezza dell'accertamento; indi determina con ordinanza motivata la somma dovuta dall'autore della violazione e delle persone che vi sono obbligate solidamente, ingiungendo il pagamento, maggiorandolo delle spese di procedura, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione.
25. L'ordinanza di ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione dovranno essere trasmesse all'organo accertatore.